



DELIBERAZIONE N. 7498

L'anno duemilatredecim, il giorno 12 del mese di GIUGNO, negli Uffici della Sede Centrale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, via Marsala n.8, il Presidente dell'Ente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

VISTO il "Regolamento recante la disciplina per il conferimento da parte dell'Automobile Club d'Italia di incarichi di collaborazione esterna", approvato con deliberazione del Consiglio Generale dell'ACI del 29 aprile 2010.

PRESO ATTO che in data 06/05/2013 con il lodo n. 905 il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del CONI accoglieva il ricorso promosso dal concorrente Ivan Nicola Bellarosa, volto ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale Nazionale d'Appello della CSAI nella parte in cui sostituiva l'esclusione dalla classifica di gara del concorrente Davide Uboldi con l'ammenda di €.25.000,00, condannando l'ACI-CSAI ed il sig. Uboldi alle spese del procedimento arbitrale.

CONSIDERATO che è di rilevante importanza impugnare la predetta decisione che viola il potere di autodeterminazione dell'ACI e viola i principi in merito alla necessaria adesione all'arbitrato, ai sensi dell'art. 806 e seguenti c.p.c..

CONSIDERATO che l'Avvocatura dell'Ente è sprovvista delle risorse umane e professionali necessarie alla difesa dell'Ente nel giudizio in questione.

RILEVATA l'opportunità di affidare l'incarico di difesa dell'Ente ad un professionista di comprovata esperienza professionale.

RITENUTA la sussistenza dei requisiti dell'art. 20, comma 3, lettera c del su citato Regolamento, in quanto gli argomenti trattati presentano aspetti particolarmente complessi sia sotto il profilo amministrativo che di giustizia sportiva.

RITENUTA la sussistenza dei requisiti dell'art. 25, comma 1, lett.b, in quanto la questione riveste aspetti di particolare importanza per il ruolo dell'Ente sotto il profilo istituzionale in qualità di Ente e Federazione sportiva andando ad incidere sul potere di autodeterminazione dell'ACI e creando un "unicum" nella normativa del CONI istituendo, di fatto, un terzo grado di giudizio.

DELIBERA

il conferimento dell'incarico di rappresentare e difendere l'Ente davanti il T.A.R. Lazio nel procedimento volto ad impugnare il lodo 905/13 del TNAS del CONI all'Avv. Luigi Giuliano di Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 154.



Il compenso sarà regolato secondo le norme del Regolamento recante la disciplina per il conferimento da parte dell'Automobile Club d'Italia di incarichi di collaborazione esterna.

Le Direzioni e gli Uffici interessati sono incaricati di dare esecuzione alla presente deliberazione.

IL PRESIDENTE
(Angelo Sticchi Damiani)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Sticchi Damiani', written over the printed name.

A handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.